



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO SEZIONE 04

riunita con l'intervento dei Signori:

1) BORGONOVO	DANIELA	Presidente
2) MISSAGLIA	ENRICO	Relatore
3) FUCCI	SERGIO	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 506/08  
depositato il 28/01/2008  
- avverso la sentenza N. 199/42/2006  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 3  
controparte:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n.068 2004 00150348 24 I.V.A. 1997  
CARTELLA DI PAGAMENTO n.068 2004 00150349 24 IRPEG + ILOR 1997

SEZIONE

N° 04

REG.GENERALE

N° 506/08 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

16/10/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

103/4/08

PRONUNCIATA IL:

16-10-2008

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

07-11-2008

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO  
Giovanni ROMEO



(segue)

- sull'appello n. 890/08

depositato il 14/02/2008

- avverso la sentenza N. 199/42/2006

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

proposto dall'ufficio: EQUITALIA ESATRI S.P.A

difeso da:

CONFORTI PAOLA

C/O SEDE SOCIETA'

V.LE DELL'INNOVAZIONE 7 20100 MILANO MI

controparte:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n.068 2004 00150348 24 I.V.A. 1997

CARTELLA DI PAGAMENTO n.068 2004 00150349 24 IRPEG + ILOR 1997

SEZIONE

N° 04

REG.GENERALE

N° 506/08 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

16/10/2008 ore 09:30

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 199/42/06 ha accolto i ricorsi della \_\_\_\_\_ avverso due cartelle esattoriali contenenti iscrizioni a ruolo per imposte (IVA, IRPEG e ILOR) relative all'anno 1997, ricorsi proposti sia contro l'Agenzia delle Entrate, per asserita l'inesistenza del debito tributario, sia contro la concessionaria Esatri per allegata tardività della notifica.

I ricorsi - riuniti - sono stati accolti per l'intempestività della notifica, con una incidentale dichiarazione attestante la fondatezza anche nel merito del ricorso. Le spese del giudizio sono state compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate mentre l'Esatri è stata condannata alla spese, liquidate in € 3.100,00 a favore della parte ricorrente.

Detta sentenza è stata impugnata sia dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Milano 3 - con atto notificato in data 7.1.08 e depositato il 28.1.08 con l'attribuzione del n. 506/08 di R.g.A sia da Equitalia Esatri S.p.A. (causa R.g.A. n. 890/08).

La \_\_\_\_\_, si è ritualmente costituita in entrambi i procedimenti chiedendo il rigetto degli appelli e le spese del grado.

All'udienza fissata per la discussione i due procedimenti sono stati riuniti e la causa decisa con il parziale accoglimento dell'appello proposto da Equitalia Esatri e la reiezione dell'appello dell'Agenzia delle Entrate per i seguenti

MOTIVI

Va premesso in fatto che le cartelle esattoriali, frutto di un controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 per presunti omessi versamenti relativi all'anno d'imposta 1997 conseguenti al mancato riconoscimento di un credito IVA del 1996, sono state notificate in data 7.4.04.

Come è noto, a seguito della sentenza n. 280/2005 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l'art. 25 del D.P.R. 602/73 "*nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento*" è intervenuto il D.L. 106/05 convertito nella Legge 31.7.2005 n. 156 che ha fissato per la notifica termini certi, a pena di decadenza, ponendo fine all'incertezza e mutevolezza del quadro normativo.

In particolare, l'art. 1, comma 5-bis lettera c) prevede che la notifica della cartella sia effettuata "*entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001*" e dunque con una dilatazione del termine sancito dalla stessa legge per le dichiarazioni più recenti.

E' indubitabile che, per effetto della norma sopravvenuta, che ha fatto necessariamente seguito alla ricordata sentenza, additiva del principio della indefettibilità di un termine certo e non irragionevolmente lungo per la conclusione di un'attività di mero controllo materiale, la mancata notifica di cartelle relative alle imposte dell'anno 1997 entro la data del 31.12.2003 abbia comportato la decadenza della pretesa tributaria.

La disciplina transitoria è del tutto chiara e la sua applicabilità sia alle notifiche avvenute prima dell'entrata in vigore della norma sia ai processi in corso non può essere messa in dubbio e ha trovato autorevole conferma nelle sentenze in data 5.10.05 n. 26104, 21.7.06 n. 16826 e 14.11.06 (dep. al 12.1.07 col n. 533) della Suprema Corte.

La norma transitoria sopra richiamata non è stata modificata, come sostiene l'Ufficio, dal D.L. 203 del 30.9.05 e non si può dimenticare che la ricordata sentenza della Corte Costituzionale ha imposto la fissazione di un termine con un certo *dies a quo* che prescindesse dalle attività "interne" all'amministrazione.

Perde quindi rilievo ogni questione relativa sia alla presenza o assenza dell'avviso bonario previsto dall'art. 60 DPR 633/72, questione che il primo Giudice non ha affrontato in quanto irrilevante, sia relativa alla tardività o meno dell'iscrizione a ruolo (che si assume avvenuta in data 30.12.00 ed è comunque posteriore al 30.9.99, quando ancora erano operanti precedenti termini decadenziali).

Accertata l'intervenuta decadenza, sia pure con motivazione diversa rispetto a quella fornita dalla C.T.P. che ha posto l'accento sul termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/73, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere respinto, non senza confermare, anche ai fini della liquidazione delle spese del grado, la fondatezza nel merito delle ragioni della contribuente, già riconosciuta incidentalmente dalla C.T.P..

Dall'esame del fascicolo di primo grado risulta infatti che un credito IVA è stato dichiarato per l'anno 1996 dalla . e riportato nell'anno successivo e inoltre, con la produzione della ricevuta di consegna del Mod. 760, è stata provata anche, come richiesto dall'Agenzia, la tempestiva presentazione della dichiarazione.

Merita per contro accoglimento l'appello di Equitalia Esatri avente ad oggetto - sostanzialmente - il capo della pronuncia relativa alla sua condanna alle spese.

E' infatti difficilmente contestabile, dopo la ricordata pronuncia della Corte che ha dichiarato anche per tale motivo incostituzionale l'art. 25 così come modificato dal decreto legislativo 193/01, che all'epoca in cui le cartelle sono state notificate non sussistesse più un termine a pena di decadenza per la notifica stessa.

La decadenza, nel caso in esame, consegue alla sopra ricordata disposizione di legge che all'epoca (7.4.04) non era vigente. Alla decadenza dell'Ufficio dalla pretesa tributaria - e alla sua non fondatezza - non può logicamente

conseguire la condanna alle spese dell'ente che ha operato sulla base delle norma, poi dichiarata incostituzionale, vigente all'epoca.

Vengono quindi, in riforma della sentenza della C.T.P., integralmente compensate tra Equitalia Esatri e le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Non essendo investita da appello incidentale la pronuncia in ordine alla compensazione delle spese disposta dalla C.T.P. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate resta da provvedere sulle spese del presente grado che in base al principio della soccombenza, e valutato anche l'aspetto sostanziale della pretesa tributaria, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come in dispositivo, in complessivi € 3.000,00, di cui € 100,00 a titolo di spese ed € 2.900,00 a titolo di competenze oltre contributo Cassa Previdenza Commercialisti: viene esclusa la ripetibilità dell'IVA poichè la società creditrice del rimborso spese di lite è soggetto che può portare detta imposta in detrazione.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l'appello dell'Esatri ed in riforma della sentenza impugnata dichiara compensate per il grado le spese anche nei rapporti contribuente-Esatri.

Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate che condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore della contribuente, liquidate nella misura di € 3.000,00 oltre 4% c.p.d.c., IVA esclusa.

Milano, 16 ottobre 2008

Il Relatore

Enrico Missaglia

Il Presidente

Daniela Borgonovo

Daniela Borgonovo